



Facendo seguito alle intese intercorse, Vi comunichiamo quanto segue:

#### 1. Oggetto della convenzione

Consel S.p.A. (di seguito denominata Consel) dichiara alla Vostra ditta/società (di seguito chiamata "Convenzionato", la propria disponibilità ad esaminare e soddisfare le richieste di credito inoltrate per il Vostro tramite dai Vostri Clienti e finalizzate al pagamento di prestazioni da Voi fornite.

Il presente accordo dovrà ritenersi integrato dalla sottoscrizione del modulo allegato, contenente l'informativa preventiva e la richiesta di assenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, il questionario anticircolaggio e lo specimen di firma.

L'adesione al presente accordo con Consel permette al Convenzionato di fornire beni o servizi a un soggetto, di seguito chiamato "Cliente", anche attraverso il web. Al Cliente sarà proposto ed eventualmente consentito di utilizzare quale mezzo di pagamento il credito accordato da Consel attraverso tutti gli strumenti finanziari consentiti dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93 di seguito T.U.B.): a tale scopo, d'ora in avanti con il termine "finanziamento" si intenderanno le operazioni di credito a consumatori e non consumatori.

Il Convenzionato attesta di possedere la competenza, la capacità e le autorizzazioni di legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni previste e dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e in ogni caso si impegna - per sé e per i propri collaboratori - a informare immediatamente e per iscritto Consel al verificarsi di qualunque circostanza che possa dare origine a un conflitto, anche solo potenziale.

Il Convenzionato si impegna a informare Consel in merito a qualunque evento che possa incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni affidate in maniera efficace ed in conformità con la normativa vigente.

Nel caso in cui la richiesta di credito affrontamento di premio di polizza (ad esclusione di polizze con contenuto di investimento che non possono essere oggetto di finanziamento) dovranno essere previamente segnalate a Consel le ragioni sociali delle Compagnie Assicuratrici. In tale caso dovrà essere verificata la corrispondenza fra i dati del beneficiario di polizza e quelli del cliente nella consapevolezza che Consel, nel rispetto dei principi di adeguata verifica, non finanzia assicurazioni in nome e per conto di soggetti terzi. In tal caso dovrà essere fornita a Consel la documentazione attestante la prestazione dei servizi.

Il Convenzionato prende atto che la presente Convenzione non determina alcun rapporto di esclusiva con Consel né alcun rapporto di carattere associativo, di agenzia, di mandato, di rappresentanza, di subordinazione o para subordinazione, impegnandosi a tenere indenne e manlevata Consel da ogni eventuale pretesa al riguardo, anche con riferimento al proprio personale.

#### 2. Comunicazioni

Il Convenzionato è tenuto a segnalare prontamente per iscritto a Consel, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec, ogni e qualsiasi variazione o modifica dei dati comunicati al momento della sottoscrizione del presente accordo, relativi alla propria denominazione o ragione sociale, alla propria compagnia sociale, nonché ogni variazione riguardante l'indirizzo e le coordinate bancarie relative al conto corrente destinatario dell'accredito delle somme pagate da Consel in virtù del presente accordo. Inoltre, il Convenzionato dovrà comunicare a Consel la cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque altro atto di trasferimento a terzi della propria azienda o ramo di azienda, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dalla omissione o dal ritardo di tali comunicazioni. Il Convenzionato si impegna altresì a fornire tempestivo riscontro a qualsiasi richiesta di informazioni da parte di Consel.

Il Convenzionato si impegna a comunicare a Consel qualsiasi attività ispettiva condotta dalle competenti Autorità di Vigilanza, di qualunque natura.

Il Convenzionato prende altresì atto che per qualsiasi esigenza di carattere commerciale, amministrativo ed organizzativo, dovrà fare esclusivo riferimento alla struttura territoriale competente della Consel. In ogni caso, qualora ragioni di carattere gestionale rendessero opportuno per la sua attività un diverso riferimento aziendale, Consel ne darà comunicazione con idoneo preavviso. È esclusa la facoltà di cessione del presente contratto.

#### 3. Modalità operative

Le operazioni di finanziamento dovranno essere realizzate e perfezionate nel rispetto della prassi operativa stabilita da Consel e al momento vigente, fermo restando che la richiesta di finanziamento presentata dal Cliente deve essere approvata da Consel in forma scritta.

Ogni eventuale variazione operativa sarà decisa da Consel a proprio insindacabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione al Convenzionato.

Le richieste di finanziamento che il Convenzionato potrà sottoporre al Cliente dovranno essere esclusivamente quelle di cui al modulo predisposto e fornito da Consel, come di volta in volta in vigore. Le richieste dovranno contenere e rispettare le tabelle finanziarie vigenti. Peraltro, Consel si riserva di fornire al Convenzionato gli strumenti tecnici necessari all'inoltro con modalità telematica delle richieste di finanziamento: sarà in tal caso onere di Consel comunicare al Convenzionato i termini operativi. Il Convenzionato è tenuto ad ottemperare alle incombenze specifiche di diligenza previste per tale modalità.

Consel si riserva la facoltà di accettare le richieste e di rifiutare la conclusione delle transazioni stesse senza che nessuna eccezione possa esserle mossa dal Convenzionato o dal Cliente.

In caso di finanziamento con maxi rata, il Convenzionato si impegna, qualora l'auto sia riconsegnata al medesimo su autorizzazione di Consel, a garantire al Cliente un valore di valutazione per la rivendita dell'autoveicolo stesso superiore all'importo della maxi rata.

Consel, i soggetti autorizzati della revisione legale dei conti e le Autorità di Vigilanza - ivi espressamente inclusa la Banca d'Italia - sono sin d'ora autorizzati ad accedere alla sede del Convenzionato e ai singoli punti vendita, dandone eventuale preavviso scritto non superiore a tre giorni, per verificare il rispetto delle procedure e documenti attinenti alla commercializzazione dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi in tema di pubblicità dei tassi effettivi globali medi, di norme in materia di prevenzione del delitto di usura, trasparenza ed anticircolaggio.

Qualora siano pattuite eventuali provvigioni di intermediazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14, le stesse saranno calcolate al netto dei contratti finanziati a tasso zero o con campagne speciali. Consel si riserva inoltre la facoltà di stornare per intero le provvigioni erogate, ovvero di non erogare le provvigioni medesime, sui contratti di finanziamento che non abbiano avuto regolare esecuzione. Questa tipologia di contratti racchiude:

- le richieste di finanziamento respinte/rifiutate da Consel;
- le richieste di finanziamento liquidate e poi stornate o ritirate;
- pratiche per le quali il cliente abbia esercitato il diritto di recesso secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente;
- pratiche rimborsate anticipatamente dal cliente entro 12 rate (dodicesima rata compresa) dalla decorrenza del finanziamento;
- i contratti di finanziamento estinti anticipatamente a seguito di consolidamento interno (vale a dire, un finanziamento Consel estinto anticipatamente tramite un nuovo finanziamento Consel che consolida il primo). In questa sola ipotesi, nel caso in cui l'estinzione avvenga oltre le soglie di cui al punto precedente, lo storno delle provvigioni verrà applicato proporzionalmente, in una percentuale pari a quella degli interessi stornati in esito all'estinzione anticipata (a mero titolo esemplificativo, qualora l'estinzione avvenga con storno del 60% degli interessi residui che il cliente dovrebbe corrispondere, le provvigioni saranno stornate in misura del 60%);
- i contratti di finanziamento per i quali è conminata la decadenza dal beneficio del termine, la costituzione in mora o il passaggio a perdita, qualora tale eventi si verificino entro 24 rate (ventiquattresima rata compresa).

La società si riserva di inserire all'interno dei parametri di calcolo delle provvigioni aspetti che tengano in considerazione la qualità dei servizi erogati ai Clienti, anche in rapporto ai reclami eventualmente ricevuti.

#### 4. Utilizzo di dipendenti e collaboratori

Qualora il Convenzionato intenda avvalersi di dipendenti e/o collaboratori per lo svolgimento delle attivi-

tà previste dal presente contratto, questi dovranno essere unicamente persone fisiche. Il Convenzionato dovrà comunicare preventivamente per iscritto a Consel, che a suo insindacabile giudizio avrà il potere di non acconsentire, i nominativi dei soggetti di cui intende avvalersi.

Il consenso ad avvalersi dei singoli collaboratori dovrà essere conferito per iscritto da Consel, previo censimento del collaboratore stesso, con esclusione di ogni forma di silenzio-assenso.

Consel, inoltre, potrà inibire con comunicazione scritta ed a suo insindacabile giudizio al Convenzionato l'utilizzo di dipendenti e/o collaboratori precedentemente autorizzati le cui caratteristiche professionali non rispondano ai livelli qualitativi richiesti da Consel stessa. Resta inteso che i dipendenti e/o collaboratori che operano per conto del Convenzionato ai sensi del presente accordo, saranno retribuiti esclusivamente dal Convenzionato stesso e, laddove il rapporto di collaborazione con i predetti soggetti non sia di natura subordinata, saranno anche sostenuti dal Convenzionato gli eventuali oneri per obblighi contributivi, assistenziali, di previdenza, di indennità di fine rapporto e comunque ogni altra indennità.

Ogni controllo e responsabilità sull'attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori rimarrà in capo al Convenzionato, fermo restando che, nei rapporti con soggetti terzi, dovrà essere assicurato il pieno rispetto delle condizioni stabilite nella presente convenzione, inclusa la possibilità per le Autorità di Vigilanza di accedere ai dati relativi alle attività affidate a terzi e ai locali in cui essi operano.

#### 5. Informativa precontrattuale

Il Convenzionato si impegna a rispettare le norme relative alla pubblicità dei tassi effettivi globali medi, della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e dichiara di essere dotato di idonee procedure interne volte ad assicurare il rispetto della disciplina in materia di trasparenza.

In particolare:

- Consel fornirà al Convenzionato tutta la documentazione, completa e aggiornata, necessaria per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, nonché la documentazione contrattuale;

- il Convenzionato consegnerà al Cliente, obbligandosi ad ottenere la sottoscrizione del Cliente stesso per avvenuta consegna, tutta la documentazione informativa precontrattuale, ivi compresa l'Informativa prevista dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, integrandola con i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente;

- il Convenzionato si impegna ad assumere dal Cliente tutte le informazioni necessarie al fine di istruire la richiesta di finanziamento, così come richieste da Consel;

- il Convenzionato fornirà al Cliente con qualifica di consumatore tutti gli elementi per poter contattare Consel affinché questi possa avvalersi dal servizio di assistenza previsto dall'art. 124, comma 5, del T.U.B.

#### 6. Identificazione, obblighi anticircolaggio e privacy

L'identificazione del Cliente e degli eventuali coobbligati/fideiussori e il controllo della firma autografa posta dagli stessi sulla documentazione contrattuale, nonché l'identificazione del/i titolare/i effettivo/i, saranno effettuati dal Convenzionato e, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., dai dipendenti e collaboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 4, curando per quanto di sua competenza il rispetto delle normative vigenti in materia di anticircolaggio, con riferimento al D.Lgs. 231/2007, ed eventuali successive modifiche od integrazioni.

L'obbligo di controllo e di identificazione in ordine alla firma autografa si estende anche al caso di utilizzo di strumenti tecnologici messi a disposizione da CONSEL quali ad esempio la firma digitale o grafometrica.

Il Convenzionato dichiara di aver letto e compreso il fascicolo e la modulistica inerenti le informazioni in materia di anticircolaggio messi a disposizione da Consel, e si impegna a partecipare a corsi o altre iniziative di formazione in materia di anticircolaggio e dovrà dare prova della partecipazione a tali corsi fornendo a Consel copia delle attestazioni rilasciate al termine del corso.

Prima della conclusione di qualsiasi operazione che comporti l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di anticircolaggio, il Convenzionato si impegna a svolgere, per conto di Consel, gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Ai fini dell'adeguata verifica del Cliente, il Convenzionato dovrà, prima della conclusione di qualsiasi contratto:

- (i) identificare il cliente e gli eventuali coobbligati/fideiussori, in presenza degli stessi, verificandone l'identità personale mediante riscontro con un documento d'identità in originale ed in corso di validità (ad esempio carta d'identità o passaporto);
- (ii) acquisire, tramite il suddetto documento di identificazione, i dati identificativi della persona fisica, nonché quelli del legale rappresentante della persona giuridica Cliente, inserendo tutti i dati necessari al completamento dell'operazione e riportati da Consel sulla richiesta di finanziamento;
- (iii) verificare i poteri di rappresentanza dell'ente in relazione alla persona fisica identificata, mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal Cliente, da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi anticircolaggio;
- (iv) acquisire le informazioni per l'individuazione del titolare effettivo, contestualmente all'identificazione del cliente, mediante dichiarazione resa per iscritto dal Cliente;
- (v) compiere ogni altra attività prevista dalle procedure e dai regolamenti adottati da Consel in materia di anticircolaggio.

Il Convenzionato si asterrà dal concludere contratti con i Clienti, nel caso in cui non sia possibile ottenere dagli stessi personalmente le informazioni di cui al presente articolo.

Il rispetto dell'obbligo di identificazione del Cliente previsto dal D.Lgs. 231/2007 è ovviamente valido ed efficace anche qualora la richiesta di finanziamento sia effettuata dal Cliente per acquistare un bene o servizio offerto dal Convenzionato tramite web: in tal caso Consel che gestisce l'operatività del sito fornirà i criteri organizzativi per adempiere puntualmente alle obbligazioni normative.

Il Convenzionato garantisce:

- (i) che le informazioni di cui verrà a conoscenza direttamente o indirettamente nell'esecuzione del presente contratto saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto di Consel, in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia per quello strettamente connesso all'espletamento dell'attività connessa a questo accordo;
- (ii) la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute da Consel e dai clienti.

Il Convenzionato si obbliga a tenere indenne Consel da qualunque responsabilità e/o danno derivante dalla violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, che sia ascrivibile alla sua condotta attiva od omissiva, dolosa o colposa e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, per cui si assume ogni responsabilità.

#### 7. Elementi essenziali della richiesta di finanziamento

La richiesta di finanziamento dovrà riportare, relativamente al richiedente ed all'eventuale coobbligato/fideiussore, l'indicazione completa dei dati anagrafici e il codice fiscale, ed essere corredata da copia di un documento di identificazione valido sul territorio nazionale e dalla documentazione attestante il reddito.

L'originale del contratto sottoscritto dal cliente dovrà essere tempestivamente consegnato a Consel, con le modalità dalla stessa indicate. Nel caso in cui la consegna dell'originale non dovesse avvenire nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione - salvi i casi di ritardo imputabile alla finanziaria - Consel avrà la facoltà di sospendere l'operatività del Convenzionato, senza necessità di preavviso, nonché di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15.

Il Convenzionato dovrà visionare i documenti in originale provvedendo personalmente ad acquisire gli stessi e dovrà utilizzare ogni attenzione nel riconoscere eventuali alterazioni, manomissioni o falsificazioni dei documenti presentati e dovrà verificare la corretta e completa compilazione dei moduli forniti da Consel, osservando le prescrizioni indicate.

Ove la richiesta di finanziamento non abbia esecuzione a causa di rifiuto o rinuncia e non pervenga a Consel la documentazione relativa all'informativa precontrattuale richiamata nel precedente art. 5, Consel

avrà facoltà di sospendere l'operatività del Convenzionato senza necessità di preavvisi nonché di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15.

#### 8. Facoltà di approvazione

Incompletezze od omissioni della richiesta di finanziamento, dell'identificazione del Cliente e dell'eventuale coobbligato/fideiussore potranno giustificare la sospensione della valutazione o il rifiuto del finanziamento. Consel si riserva il diritto insindacabile di rifiutare le richieste presentate, anche in considerazione dell'adeguatezza del credito proposto rispetto alle esigenze e alla situazione finanziaria complessiva del Cliente, ovvero di subordinare l'erogazione del finanziamento alla presentazione di garanzie.

#### 9. Erogazione del finanziamento

Valutata la meritevolezza ed accolta la richiesta, Consel fornirà al Cliente l'ideale accettazione e provvederà a versare direttamente al Convenzionato l'ammontare del credito accordato, al netto di eventuali commissioni dovute; qualora l'erogazione avvenga anticipatamente, questa avverrà in via fiduciaria e per correttezza.

E' facoltà di Consel sospendere in qualsiasi momento, anche mediante semplice comunicazione verbale, il pagamento delle somme dovute al Convenzionato, allo scopo di poter controllare che le operazioni siano state effettivamente e correttamente eseguite.

#### 10. Operatività tramite Web

Il Convenzionato, qualora proponga i suoi prodotti attraverso il web, è tenuto, oltre agli obblighi previsti in precedenza, a:

- applicare ai potenziali clienti interessati ad utilizzare il credito per l'acquisto dei beni o servizi gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali abbuoni, saldi od operazioni similari praticati alla clientela pagante con altri strumenti diversi dall'acquisto rateale;
- accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite al cliente con gli stessi criteri generalmente adottati per la propria clientela;
- esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, sullo spazio della propria offerta, il simbolo di Consel;
- mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole del presente accordo, così come ad osservare la massima riservatezza nel custodire il codice di identificazione e la parola chiave (password) per l'accesso al servizio di gestione degli ordini;
- adempiere a tutti gli obblighi di legge ivi compresi quelli tributari inerenti all'attività di vendita dei beni o servizi;
- garantire che l'esposizione di immagini e di documentazione relativa ai beni o servizi esposti non violi alcun diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal contratto e dalla consuetudine;
- garantire l'aggiornamento dei listini, la chiarezza delle clausole inserite nelle condizioni di vendita, l'indicazione del vettore e del costo per il trasporto, la qualità della merce e l'uso puntuale dello strumento di inquiry per la gestione tempestiva degli ordini autorizzati;
- conservare gli originali dei moduli sottoscritti dall'acquirente per conferma di ricezione della merce. La consegna della merce stessa dovrà avvenire alla residenza del Cliente o presso altro domicilio espressamente indicato dal medesimo in sede di inserimento della richiesta di finanziamento. Salva la preventiva autorizzazione scritta di Consel, è esclusa la facoltà di consegna della merce presso i c.d. pick locker. La consegna della merce in luoghi diversi da quello espressamente indicato dal cliente in sede di richiesta di finanziamento comporterà per il Convenzionato l'obbligo di rimborso delle somme, ai sensi dell'art. 14 della presente Convenzione.

Il Convenzionato rinuncia a far valere nei confronti di Consel, in caso di utilizzo del web, qualsiasi eccezione rinveniente da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio elettronico di accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero del mancato funzionamento dello stesso; il Convenzionato prende altresì atto dell'esistenza di un registro elettronico delle transazioni effettuate e che il suo contenuto di ha carattere di assoluta riservatezza e può quindi essere esibito solamente su richiesta dell'Autorità competente.

#### 11. Promozione o collocamento di prodotti assicurativi

Ai fini della obbligatoria iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) tenuto dall'IVASS (ai sensi del D.lgs. n.209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006) anche dei soggetti che promuovono o collocano presso i propri clienti, insieme ai beni e/o servizi venduti ai propri clienti, polizze di assicurazione abbinate ai finanziamenti, il Convenzionato (qualora svolga anche questo tipo di attività accessoria) si impegna a far pervenire a Consel la documentazione di seguito richiesta conferendo ad almeno una persona fisica apposito incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione per ciascun punto vendita dei prodotti assicurativi abbinati ai finanziamenti.

Si specifica che la natura di questa attività di collocamento, che avviene fuori dai locali commerciali di Consel, è prettamente accessoria rispetto all'attività di collocamento di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi venduti dal Convenzionato alla propria clientela, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

La documentazione richiesta, che dovrà pervenire a Consel in originale, è:

- autocertificazioni per la dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;
- fotocopia/e della ricevuta/e di pagamento della tassa di concessione governativa o eventuale documentazione equivalente;
- originale firmato per accettazione della procura che Consel le invierà all'atto dell'avvenuta iscrizione al RUI.

Ogni Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge e dall'IVASS.

Il Convenzionato si impegna a consegnare al Cliente, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, l'informativa precontrattuale disciplinata dai Regolamenti ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 35 del 26 maggio 2010, incluso il questionario sull'adeguatezza del contratto offerto, e a fornire a Consel prova dell'avvenuta consegna al Cliente. In caso di collocamento della polizza il Convenzionato consegnerà a Consel copia della polizza sottoscritta dal Cliente.

Il Convenzionato si impegna altresì a manlevare Consel da ogni danno derivante da illeciti imputabili alla propria attività od a quella del Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa o di altri addetti del punto vendita. Consel si riserva di eseguire attività di verifica diretta ad accertare il rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, anche attraverso ispezioni presso la sede del Convenzionato o presso i singoli punti vendita, oppure attraverso attività di Customer satisfaction nei confronti della Clientela. Il mancato rispetto dei sopracitati obblighi costituirà per Consel ragione di risoluzione della Convenzione, con riserva di richiesta di risarcimento danni al Convenzionato.

#### 12. Documentazione probatoria

Consel si riserva di richiedere al Convenzionato la documentazione attestante l'avvenuta consegna del bene o quella attestante l'inizio della prestazione dei servizi e la loro continuità o, qualora si tratti di veicolo, la trascrizione della vendita al PRA competente o l'immatricolazione del veicolo.

#### 13. Divieto di pagamenti al Convenzionato

E' fatto divieto al Convenzionato di richiedere o accettare pagamenti dal Cliente diversi dall'acconto pattuito; nel caso in cui, comunque, il Cliente versi al Convenzionato delle somme, essendo queste di proprietà di Consel, il Convenzionato dovrà immediatamente versargliele.

#### 14. Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato

Il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da Consel nei confronti del Cliente, dovrà rimborsare a Consel, immediatamente ed a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data di rimborso in caso di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.B.;
- mancata o ritardata fornitura del bene o mancata o ritardata prestazione del servizio;
- mancata presentazione a Consel della documentazione comprovante l'avvenuta consegna del bene o la prestazione del servizio;
- mancata trascrizione al PRA della vendita del veicolo finanziato esclusivamente a favore del

cliente/coobbligato o mancata immatricolazione a favore dei medesimi, nulla rilevando qualora si tratti di coniugi l'eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni;

- restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio accettate dal Convenzionato;
- consegna della merce in luoghi diversi dalla residenza o dal domicilio espressamente indicati dal cliente in sede di inserimento della richiesta di finanziamento, ovvero presso pick locker senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di Consel;
- difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento, anche con riferimento al valore del bene o del servizio finanziati;
- disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente o del coobbligato o del garante, supportati da esposto o denuncia all'autorità;
- più finanziamenti posti in essere da diversi enti finanziatori sullo stesso bene o servizio.

Fatti salvi i casi di cui al comma precedente, qualora il Cliente risolva il contratto di finanziamento, in conformità all'art. 125 quinquies, comma 1 e 2, del T.U.B., il Convenzionato dovrà rimborsare a Consel, immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso.

Il Convenzionato si impegna a trasmettere immediatamente a Consel ogni richiesta di risoluzione del contratto di fornitura di beni e/o servizi avanzata dal Cliente, specificandone le relative motivazioni, nonché le proprie valutazioni sulle contestazioni avanzate dal Cliente e le azioni intraprese a seguito delle predette contestazioni.

Qualora il Convenzionato sia un'associazione, in caso di cessazione per qualsiasi causa del Cliente dalla qualifica di associato, al Convenzionato potrà essere richiesto il pagamento di quanto dovuto dal Cliente ai fini dell'estinzione del finanziamento.

Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, il Convenzionato sarà in ogni caso responsabile per l'attività svolta e a tal fine si obbliga a manlevare e tenere indenne Consel da qualsivoglia danno, spesa, onere, richiesta di risarcimento e di ristoro avanzata da Clienti e da terzi (incluse Pubbliche Autorità) per effetto dell'attività svolta dal Convenzionato o soggetti di cui si avvale per le attività previste dal presente accordo.

L'obbligo di cui a presente articolo si applica anche ove il finanziamento attenga frazionamento di premio di polizza, in caso di mancata o ritardata emissione della polizza, mancata presentazione a Consel della documentazione attestante l'emissione della polizza, mancata corrispondenza fra i dati del beneficiario della polizza e quelli del soggetto finanziato, difformità fra il ramo di polizza rispetto a quello dichiarato nella richiesta di finanziamento, ovvero finanziamento di ramo di polizza non ammesso.

#### 15. Clausola risolutiva espressa

Nel caso di violazione del Convenzionato degli obblighi previsti ai precedenti articoli 4 (utilizzo di dipendenti e collaboratori), 5 (Informativa precontrattuale), 6 (identificazione e obblighi anticiclaggio), 7 (elementi essenziali della richiesta di finanziamento) e 14 (obblighi di rimborso da parte del Convenzionato), nonché in caso di più finanziamenti posti in essere da diversi enti finanziatori sullo stesso bene o servizio, Consel potrà risolvere il presente accordo con comunicazione scritta, inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Resta, comunque, impregiudicato il diritto di Consel al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Convenzionato.

#### 16. Pubblicità

Qualora il Convenzionato intenda esporre nei propri annunci pubblicitari informazioni inerenti i prodotti finanziari di Consel, questi dovranno essere preventivamente autorizzati da Consel al fine di verificare la conformità degli stessi con quanto previsto dall'art. 123 del T.U.B.

Qualunque uso del marchio Consel quale – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – l'apposizione di insegne, i riferimenti tramite mezzi di comunicazione a distanza o la pubblicazione su ogni tipo di supporto, è soggetto alla preventiva autorizzazione scritta di Consel, e deve essere esercitato nei limiti e secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate.

Il Convenzionato autorizza Consel ad esporre nella modulistica contrattuale e nelle forme di trattamento dei dati, così come nelle eventuali comunicazioni pubblicitarie, il proprio marchio, che sarà fornito dal medesimo a Consel con i caratteri distintivi che lo compongono.

#### 17. Penali

In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione, il Convenzionato sarà tenuto a corrispondere a Consel, a titolo di penale, le seguenti somme:

- € 100 per ogni giorno di ritardo nell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 2, fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni comunicazione. La penale viene applicata a decorrere dalla data in cui le informazioni che il Convenzionato è tenuto a comunicare sono iscritte nel registro delle imprese;
- fermo quanto previsto dall'art. 15 sull'operatività della clausola risolutiva espressa, € 100 per ogni giorno di ritardo nel rientro della documentazione contrattuale, per ogni singolo contratto, fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni contratto. La penale viene applicata a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione da parte del cliente per le richieste di finanziamento respinte o ritirate, o dal trentesimo giorno dalla data di liquidazione per le richieste di finanziamento accolte ed erogate;
- € 1.000,00 per ogni utilizzo non autorizzato, in qualunque forma, del marchio Consel. La penale verrà inoltre moltiplicata per ogni giorno di utilizzo non autorizzato, a decorrere dalla data in cui Consel ha diffidato il Convenzionato, fino ad un massimo di € 10.000,00.

Resta in ogni caso salva, per Consel, la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori.

#### 18. Compensazione

Gli importi a qualsiasi titolo dovuti dal Convenzionato a Consel – anche in relazione agli storni od alle penali di cui sopra – potranno essere automaticamente e convenzionalmente compensati, fino a concorrenza, con eventuali crediti del Convenzionato nei confronti della Consel stessa a titolo di provvigioni all'epoca maturate e/o successivamente maturande e non ancora corrisposte, nonché a qualsiasi titolo connesso all'esecuzione della convenzione ovvero alla sua risoluzione, in virtù di quanto previsto dall'art. 1243 c.c..

#### 19. Conoscenza della modulistica

Il Convenzionato dichiara di avere preso visione dell'intera modulistica che sarà utilizzata per l'installazione e la formalizzazione dei rapporti tra Consel e i Clienti e di conoscerne completamente le clausole, i termini e le condizioni.

#### 20. Durata, modifiche e termine della Convenzione

La Convenzione tra Consel ed il Convenzionato diverrà efficace e vincolante nel momento in cui Consel avrà ricevuto l'accettazione formale debitamente sottoscritta.

Le condizioni del rapporto permarranno in vigore per tutta la durata del medesimo e potranno essere modificate od integrate unicamente per accordo scritto tra le parti, a pena di nullità; ciascuna parte potrà recedere dal rapporto, concordato a tempo indeterminato, mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di 10 giorni. Le attività e le prestazioni in corso al momento della cessazione del rapporto sono regolate dalle presenti condizioni sino al loro esaurimento. In ogni caso, Consel avrà la facoltà insindacabile di ritenere risolto il rapporto di Convenzione, senza necessità di preavviso alcuno, qualora il Convenzionato non intermedii per almeno 30 giorni richieste di finanziamento o qualora la produzione da questo intermediata presenti evidenti sintomi di incoerenza.

Qualora il Convenzionato abbia proposto i suoi beni o servizi attraverso il web e fermo restando che l'attivazione del servizio da parte di Consel potrà avvenire solo al termine della fase di test e dopo avere verificato l'avvenuto espletamento delle principali formalità, Consel ha la facoltà di sospendere, con efficacia immediata e a suo insindacabile giudizio, l'operatività del presente accordo, dandone comunicazione scritta al Convenzionato con qualsiasi mezzo; in tal caso, il Convenzionato è tenuto a eliminare dalle proprie pagine elettroniche presenti sul web il simbolo di Consel.

All'atto della cessazione dell'incarico, il Convenzionato restituirà a Consel, senza indugio, tutto quanto affidato da Consel per l'espletamento dell'incarico medesimo, incluse le eventuali dotazioni informatiche e telefoniche, che rimangono di esclusiva proprietà di Consel. Tali apparecchiature dovranno essere consegnate integre e perfettamente funzionanti. In caso di danneggiamenti e/o smarrimenti delle suddette apparecchiature derivanti da negligenza od utilizzo improprio il danno verrà addebitato al Convenzionato stesso e compensato, fino a concorrenza, con eventuali crediti nei confronti della Consel.

#### 21. Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione, interpretazione, validità o risoluzione del presente contratto, sarà competente a decidere in via esclusiva l'autorità giudiziaria del solo Foro di Torino, con esplicita esclusione di ogni altro foro concorrente.

Abbiamo ricevuto la vostra del \_\_\_\_\_ ,  
che di seguito trascriviamo in segno di integrale conferma ed accettazione:

Faccendo seguito alle intese intercorse, Vi comunichiamo quanto segue:

### 1. Oggetto della convenzione

Consel S.p.A. (di seguito denominata Consel) dichiara alla Vostra ditta/società (di seguito chiamata "Convenzionato", la propria disponibilità ad esaminare e soddisfare le richieste di credito inoltrate per il Vostro tramite dai Vostri Clienti e finalizzate al pagamento di prestazioni da Voi fornite.

Il presente accordo dovrà ritenersi integrato dalla sottoscrizione del modulo allegato, contenente l'informativa preventiva e la richiesta di assenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali, il questionario anticiclaggio e lo specimen di firma.

L'adesione al presente accordo con Consel permette al Convenzionato di fornire beni o servizi a un soggetto, di seguito chiamato "Cliente", anche attraverso il web. Al Cliente sarà proposto ed eventualmente consentito di utilizzare quale mezzo di pagamento il credito accordato da Consel attraverso tutti gli strumenti finanziari consentiti dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/93 di seguito T.U.B.): a tale scopo, d'ora in avanti con il termine "finanziamento" si intenderanno le operazioni di credito a consumatori e non consumatori.

Il Convenzionato atesta di possedere la competenza, la capacità e le autorizzazioni di legge per esercitare, in maniera professionale e affidabile, le funzioni previste e dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi e in ogni caso si impegna – per sé e per i propri collaboratori – a informare immediatamente e per iscritto Consel al verificarsi di qualunque circostanza che possa dare origine a un conflitto, anche solo potenziale.

Il Convenzionato si impegna a informare Consel in merito a qualunque evento che possa incidere sulla sua capacità di svolgere le funzioni affidate in maniera efficace ed in conformità con la normativa vigente.

Nel caso in cui la richiesta di credito attenga frazionamento di premio di polizza (ad esclusione di polizze con contenuto di investimento che non possono essere oggetto di finanziamento) dovranno essere previamente segnalate a Consel le ragioni sociali delle Compagnie Assicuratrici. In tale caso dovrà essere verificata la corrispondenza fra i dati del beneficiario di polizza e quelli del cliente nella consapevolezza che Consel, nel rispetto dei principi di adeguata verifica, non finanzia assicurazioni in nome e per conto di soggetti terzi. In tal caso dovrà essere fornita a Consel la documentazione attestante la prestazione dei servizi.

Il Convenzionato prende atto che la presente Convenzione non determina alcun rapporto di esclusiva con Consel né alcun rapporto di carattere associativo, di agenzia, di mandato, di rappresentanza, di subordinazione o para subordinazione, impegnandosi a tenere indenne e manlevata Consel da ogni eventuale pretesa al riguardo, anche con riferimento al proprio personale.

### 2. Comunicazioni

Il Convenzionato è tenuto a segnalare prontamente per iscritto a Consel, mediante lettera raccomandata A.R. ovvero a mezzo pec, ogni e qualsiasi variazione o modifica dei dati comunicati al momento della sottoscrizione del presente accordo, relativi alla propria denominazione o ragione sociale, alla propria compagine sociale, nonché ogni variazione riguardante l'indirizzo e le coordinate bancarie relative al conto corrente destinatario dell'accredito delle somme pagate da Consel in virtù del presente accordo. Inoltre, il Convenzionato dovrà comunicare a Consel la cessazione, vendita, cessione, affitto o comunque altro atto di trasferimento a terzi della propria azienda o ramo di azienda, assumendo a suo carico ogni conseguenza che possa derivare dalla omissione o dal ritardo di tali comunicazioni. Il Convenzionato si impegna altresì a fornire tempestivo riscontro a qualsiasi richiesta di informazioni da parte di Consel.

Il Convenzionato si impegna a comunicare a Consel qualsiasi attività ispettiva condotta dalle competenti Autorità di Vigilanza, di qualunque natura.

Il Convenzionato prende altresì atto che per qualsiasi esigenza di carattere commerciale, amministrativo od organizzativo, dovrà fare esclusivo riferimento alla struttura territoriale competente della Consel. In ogni caso, qualora ragioni di carattere gestionale rendessero opportuno per la sua attività un diverso riferimento aziendale, Consel ne darà comunicazione con idoneo preavviso.

È esclusa la facoltà di cessione del presente contratto.

### 3. Modalità operative

Le operazioni di finanziamento dovranno essere realizzate e perfezionate nel rispetto della prassi operativa stabilita da Consel e al momento vigente, fermo restando che la richiesta di finanziamento presentata dal Cliente deve essere approvata da Consel in forma scritta.

Ogni eventuale variazione operativa sarà decisa da Consel a proprio insindacabile giudizio, dandone tempestiva comunicazione al Convenzionato.

Le richieste di finanziamento che il Convenzionato potrà sottoporre al Cliente dovranno essere esclusivamente quelle di cui al modulo predisposto e fornito da Consel, come di volta in volta in vigore. Le richieste dovranno contenere e rispettare le tabelle finanziarie vigenti. Peraltro, Consel si riserva di fornire al Convenzionato gli strumenti tecnici necessari all'inoltro con modalità telematica delle richieste di finanziamento: sarà in tal caso onere di Consel comunicare al Convenzionato i termini operativi. Il Convenzionato è tenuto ad ottemperare alle incombenze specifiche di diligenza previste per tale modalità.

Consel si riserva la facoltà di accettare le richieste e di rifiutare la conclusione delle transazioni stesse senza che nessuna eccezione possa esserle mossa dal Convenzionato o dal Cliente.

In caso di finanziamento con maxi rata, il Convenzionato si impegna, qualora l'auto sia riconsegnata al medesimo su autorizzazione di Consel, a garantire al Cliente un valore di valutazione per la rivendita dell'autoveicolo stesso superiore all'importo della maxi rata.

Consel, i soggetti autorizzati della revisione legale dei conti e le Autorità di Vigilanza – ivi espressamente inclusa la Banca d'Italia – sono sin d'ora autorizzati ad accedere alla sede del Convenzionato e ai singoli punti vendita, dandone eventuale preavviso scritto non superiore a tre giorni, per verificare il rispetto delle procedure e documenti attinenti alla commercializzazione dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi in tema di pubblicità dei tassi effettivi globali medi, di norme in materia di prevenzione del delitto di usura, trasparenza ed anticiclaggio.

Qualora siano pattuite eventuali provvigioni di intermediazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 14, le stesse saranno calcolate al netto dei contratti finanziati a tasso zero o con campagne speciali. Consel si riserva inoltre la facoltà di stornare per intero le provvigioni erogate, ovvero di non erogare le provvigioni medesime, sui contratti di finanziamento che non abbiano avuto regolare esecuzione. Questa tipologia di contratti racchiude:

- le richieste di finanziamento respinte/rifiutate da Consel;
- le richieste di finanziamento liquidate e poi stornate o ritirate;
- pratiche per le quali il cliente abbia esercitato il diritto di recesso secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente;
- pratiche rimborsate anticipatamente dal cliente entro 12 rate (dodicesima rata compresa) dalla decorrenza del finanziamento;
- i contratti di finanziamento estinti anticipatamente a seguito di consolidamento interno (vale a dire, un finanziamento Consel estinto anticipatamente tramite un nuovo finanziamento Consel che consolida il primo). In questa sola ipotesi, nel caso in cui l'estinzione avvenga oltre le soglie di cui al punto precedente, lo storno delle provvigioni verrà applicato proporzionalmente, in una percentuale pari a quella degli interessi stornati in esito all'estinzione anticipata (a mero titolo esemplificativo, qualora l'estinzione avvenga con storno del 60% degli interessi residui che il cliente dovrebbe corrispondere, le provvigioni saranno stornate in misura del 60%);
- i contratti di finanziamento per i quali è comminata la decadenza dal beneficio del termine, la costituzione in mora o il passaggio a perdita, qualora tale evento si verifichino entro 24 rate (ventiquattresima rata compresa). La società si riserva di inserire all'interno dei parametri di calcolo delle provvigioni aspetti che tengano in considerazione la qualità dei servizi erogati ai Clienti, anche in rapporto ai reclami eventualmente ricevuti.

### 4. Utilizzo di dipendenti e collaboratori

Qualora il Convenzionato intenda avvalersi di dipendenti e/o collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dal presente contratto, questi dovranno essere unicamente persone fisiche. Il Convenzionato dovrà comunicare preventivamente per iscritto a Consel, che a suo insindacabile giudizio avrà il potere di non acconsentire, i nominativi dei soggetti di cui intende avvalersi.

Il consenso ad avvalersi dei singoli collaboratori dovrà essere conferito per iscritto da Consel, previo censimento del collaboratore stesso, con esclusione di ogni forma di silenzio-assenso.

Consel, inoltre, potrà inibire con comunicazione scritta ed a suo insindacabile giudizio al Convenzionato l'utilizzo di dipendenti e/o collaboratori precedentemente autorizzati le cui caratteristiche professionali non rispondano ai livelli qualitativi richiesti da Consel stessa. Resta inteso che i dipendenti e/o collaboratori che operano per conto del Convenzionato ai sensi del presente accordo, saranno retribuiti esclusivamente dal Convenzionato stesso e, laddove il rapporto di collaborazione con i predetti soggetti non sia di natura subordinata, saranno anche sostenuti dal Convenzionato gli eventuali oneri per obblighi contributivi, assistenziali, di previdenza, di indennità di fine rapporto e comunque ogni altra indennità.

Ogni controllo e responsabilità sull'attività svolta dai dipendenti e/o collaboratori rimarrà in capo al Convenzionato, fermo restando che, nei rapporti con soggetti terzi, dovrà essere assicurato il pieno rispetto delle condizioni stabilite nella presente convenzione, inclusa la possibilità per le Autorità di Vigilanza di accedere ai dati relativi alle attività affidate a terzi e ai locali in cui essi operano.

### 5. Informativa precontrattuale

Il Convenzionato si impegna a rispettare le norme relative alla pubblicità dei tassi effettivi globali medi, della trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e dichiara di essere dotato di idonee procedure interne volte ad assicurare il rispetto della disciplina in materia di trasparenza.

In particolare:

- Consel fornirà al Convenzionato tutta la documentazione, completa e aggiornata, necessaria per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità dei prodotti e servizi oggetto del presente accordo, nonché la documentazione contrattuale;
- il Convenzionato consegnerà al Cliente, obbligandosi ad ottenere la sottoscrizione del Cliente stesso per avvenuta consegna, tutta la documentazione informativa precontrattuale, ivi compresa l'Informativa prevista dal Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, integrandola con i dati e la qualifica del soggetto che entra in rapporto con il Cliente;
- il Convenzionato si impegna ad assumere dal Cliente tutte le informazioni necessarie al fine di istruire la richiesta di finanziamento, così come richieste da Consel;
- il Convenzionato fornirà al Cliente con qualifica di consumatore tutti gli elementi per poter contattare Consel affinché questi possa avvalersi dal servizio di assistenza previsto dall'art. 124, comma 5, del T.U.B.

### 6. Identificazione, obblighi anticiclaggio e privacy

L'identificazione del Cliente e degli eventuali coobbligati/fideiussori e il controllo della firma autografa posta dagli stessi sulla documentazione contrattuale, nonché l'identificazione del/i titolare/i effettivo/i, saranno effettuati dal Convenzionato e, ai sensi dell'articolo 2049 C.C., dai dipendenti e collaboratori autorizzati ai sensi dell'articolo 4, curando per quanto di sua competenza il rispetto delle normative vigenti in materia di anticiclaggio, con riferimento al D.Lgs. 231/2007, ed eventuali successive modifiche od integrazioni.

L'obbligo di controllo e di identificazione in ordine alla firma autografa si estende anche al caso di utilizzo di strumenti tecnologici messi a disposizione da CONSEL quali ad esempio la firma digitale o grafometrica.

Il Convenzionato dichiara di aver letto e compreso il fascicolo e la modulistica inerenti le informazioni in materia di anticiclaggio messi a disposizione da Consel, e si impegna a partecipare a corsi o altre iniziative di formazione in materia di anticiclaggio e dovrà dare prova della partecipazione a tali corsi fornendo a Consel copia delle attestazioni rilasciate al termine del corso.

Prima della conclusione di qualsiasi operazione che comporti l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di anticiclaggio, il Convenzionato si impegna a svolgere, per conto di Consel, gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Ai fini dell'adeguata verifica del Cliente, il Convenzionato dovrà, prima della conclusione di qualsiasi contratto:

- (i) identificare il cliente e gli eventuali coobbligati/fideiussori, in presenza degli stessi, verificandone l'identità personale mediante riscontro con un documento d'identità in originale ed in corso di validità (ad esempio carta d'identità o passaporto);
- (ii) acquisire, tramite il suddetto documento di identificazione, i dati identificativi della persona fisica, nonché quelli del legale rappresentante della persona giuridica Cliente, inserendo tutti i dati necessari al completamento dell'operazione e riportati da Consel sulla richiesta di finanziamento;
- (iii) verificare i poteri di rappresentanza dell'ente in relazione alla persona fisica identificata, mediante riscontro in documenti ufficiali consegnati dal Cliente, da cui risultino i dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza, nonché ogni altra informazione necessaria per l'adempimento degli obblighi anticiclaggio;
- (iv) acquisire le informazioni per l'individuazione del titolare effettivo, contestualmente all'identificazione del cliente, mediante dichiarazione resa per iscritto dal Cliente;
- (v) compiere ogni altra attività prevista dalle procedure e dai regolamenti adottati da Consel in materia di anticiclaggio.

Il Convenzionato si asterrà dal concludere contratti con i Clienti, nel caso in cui non sia possibile ottenere dagli stessi personalmente le informazioni di cui al presente articolo.

Il rispetto dell'obbligo di identificazione del Cliente previsto dal D.Lgs. 231/2007 è ovviamente valido ed efficace anche qualora la richiesta di finanziamento sia effettuata dal Cliente per acquistare un bene o servizio offerto dal Convenzionato tramite web: in tal caso Consel che gestisce l'operatività del sito fornirà i criteri organizzativi per adempiere puntualmente alle obbligazioni normative.

Il convenzionato garantisce:

- (i) che le informazioni di cui verrà a conoscenza direttamente o indirettamente nell'esecuzione del presente contratto saranno tenute strettamente riservate e non dovranno essere, senza il previo consenso scritto di Consel, in alcun modo utilizzate o divulgate per nessun proposito che non sia per quello strettamente connesso all'espletamento dell'attività connessa a questo accordo;
  - (ii) la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti nei suoi archivi dei dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute da Consel e dai clienti.
- Il Convenzionato si obbliga a tenere indenne Consel da qualunque responsabilità e/o danno derivante dalla violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, che sia ascrivibile alla sua condotta attiva od omissiva, dolosa o colposa e/o dei suoi dipendenti e/o collaboratori, per cui si assume ogni responsabilità.

### 7. Elementi essenziali della richiesta di finanziamento

La richiesta di finanziamento dovrà riportare, relativamente al richiedente ed all'eventuale coobbligato/fideiussore, l'indicazione completa dei dati anagrafici e il codice fiscale, ed essere corredata da copia di un documento di identificazione valido sul territorio nazionale e dalla documentazione attestante il reddito.

L'originale del contratto sottoscritto dal cliente dovrà essere tempestivamente consegnato a Consel, con le modalità dalla stessa indicate. Nel caso in cui la consegna dell'originale non dovesse avvenire nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione – salvi i casi di ritardo imputabile alla finanziaria – Consel avrà la facoltà di sospendere l'operatività del Convenzionato, senza necessità di preavviso, nonché di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15.

Il Convenzionato dovrà visionare i documenti in originale provvedendo personalmente ad acquisire gli stessi e dovrà utilizzare ogni attenzione nel riconoscere eventuali alterazioni, manomissioni o falsificazioni dei documenti presentati e dovrà verificare la corretta e completa compilazione dei moduli forniti da Consel, osservando le prescrizioni indicate.

Ove la richiesta di finanziamento non abbia esecuzione a causa di rifiuto o rinuncia e non pervenga a Consel la documentazione relativa all'informativa precontrattuale richiamata nel precedente art. 5, Consel avrà facoltà di sospendere l'operatività del Convenzionato senza necessità di preavvisi nonché di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 15.

### 8. Facoltà di approvazione

Incompletezze od omissioni della richiesta di finanziamento, dell'identificazione del Cliente e dell'eventuale coobbligato/fideiussore potranno giustificare la sospensione della valutazione o il rifiuto del finanziamento. Consel si riserva il diritto insindacabile di rifiutare le richieste presentate, anche in considerazione dell'adeguatezza del credito proposto rispetto alle esigenze e alla situazione finanziaria complessiva del Cliente, ovvero di subordinare l'erogazione del finanziamento alla presentazione di garanzie.

### 9. Erogazione del finanziamento

Valutata la meritevolezza ed accolta la richiesta, Consel fornirà al Cliente l'idonea accettazione e provvederà a versare direttamente al Convenzionato l'ammontare del credito accordato, al netto di eventuali commissioni dovute; qualora l'erogazione avvenga anticipatamente, questa avverrà in via fiduciaria e per correttezza.

E' facoltà di Consel sospendere in qualsiasi momento, anche mediante semplice comunicazione verbale, il pagamento delle somme dovute al Convenzionato, allo scopo di poter controllare che le operazioni siano state effettivamente e correttamente eseguite.

### 10. Operatività tramite web

Il Convenzionato, qualora proponga i suoi prodotti attraverso il web, è tenuto, oltre agli obblighi previsti in precedenza, a:

- a) applicare ai potenziali clienti interessati ad utilizzare il credito per l'acquisto dei beni o servizi gli stessi prezzi e condizioni, compresi eventuali abbuoni, saldi od operazioni similari praticati alla clientela pagante con altri strumenti diversi dall'acquisto rateale;
- b) accettare la restituzione o la sostituzione di merci già fornite al cliente con gli stessi criteri generalmente

adottati per la propria clientela;  
c) esporre per tutta la durata del presente accordo, in modo evidente, sullo spazio della propria offerta, il simbolo di Consel;  
d) mantenere riservate nei confronti di terzi le clausole del presente accordo, così come ad osservare la massima riservatezza nel custodire il codice di identificazione e la parola chiave (password) per l'accesso al servizio di gestione degli ordini;  
e) adempiere a tutti gli obblighi di legge ivi compresi quelli tributari inerenti all'attività di vendita dei beni o servizi;  
f) garantire che l'esposizione di immagini e di documentazione relativa ai beni o servizi esposti non violi alcun diritto d'autore, marchio di fabbrica, brevetto o altro diritto derivante dalla legge, dal contratto e dalla consuetudine;  
g) garantire l'aggiornamento dei listini, la chiarezza delle clausole inserite nelle condizioni di vendita, l'indicazione del vettore e del costo per il trasporto, la qualità della merce e l'uso puntuale dello strumento di inquiry per la gestione tempestiva degli ordini autorizzati;  
h) conservare gli originali dei moduli sottoscritti dall'acquirente per conferma di ricezione della merce. La consegna della merce stessa dovrà avvenire alla residenza del Cliente o presso altro domicilio espressamente indicato dal medesimo in sede di inserimento della richiesta di finanziamento. Salva la preventiva autorizzazione scritta di Consel, è esclusa la facoltà di consegna della merce presso i.c.d. pick locker. La consegna della merce in luoghi diversi da quello espressamente indicato dal cliente in sede di richiesta di finanziamento comporterà per il Convenzionato l'obbligo di rimborso delle somme, ai sensi dell'art. 14 della presente Convenzione.

Il Convenzionato rinuncia a far valere nei confronti di Consel, in caso di utilizzo del web, qualsiasi eccezione rinvenibile da eventuali interruzioni, anche solo momentanee, del servizio elettronico di accesso al sistema autorizzativo delle transazioni elettroniche, ovvero del mancato funzionamento dello stesso; il Convenzionato prende altresì atto dell'esistenza di un registro elettronico delle transazioni effettuate e che il suo contenuto di ha carattere di assoluta riservatezza e può quindi essere esibito solamente su richiesta dell'Autorità competente.

#### 11. Promozione o collocamento di prodotti assicurativi

Ai fini della obbligatoria iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) tenuto dall'IVASS (ai sensi del D.lgs. n.209 del 7 settembre 2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006) anche dei soggetti che promuovono o collocano presso i propri clienti, insieme ai beni e/o servizi venduti ai propri clienti, polizze di assicurazione abbinate ai finanziamenti, il Convenzionato (qualora svolga anche questo tipo di attività accessoria) si impegna a far pervenire a Consel la documentazione di seguito richiesta conferendo ad almeno una persona fisica apposito incarico di Responsabile dell'attività di intermediazione per ciascun punto vendita dei prodotti assicurativi abbinati ai finanziamenti.

Si specifica che la natura di questa attività di collocamento, che avviene fuori dai locali commerciali di Consel, è prettamente accessoria rispetto all'attività di collocamento di finanziamenti per l'acquisto di beni o servizi venduti dal Convenzionato alla propria clientela, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

La documentazione richiesta, che dovrà pervenire a Consel in originale, è:  
- autocertificazioni per la dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;  
- fotocopia/e della ricevuta/e di pagamento della tassa di concessione governativa o eventuale documentazione equivalente;

- originale firmato per accettazione della procura che Consel le invierà all'atto dell'avvenuta iscrizione al RUI. Ogni Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa dovrà essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dalla legge e dall'IVASS.

Il Convenzionato si impegna pertanto a far sì che ogni Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa osservi le prescrizioni previste dall'IVASS in materia di collocamento dei prodotti assicurativi, a far partecipare ciascun Responsabile all'attività di formazione prevista periodicamente da Consel nonché comunicare ogni eventuale variazione delle qualità o mansioni della persona incaricata tali da dover modificare anche la sua identificazione quale Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa.

Il Convenzionato si impegna a consegnare al Cliente, prima dell'adesione alla copertura assicurativa, l'informazione precontrattuale disciplinata dai Regolamenti ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006 e n. 35 del 26 maggio 2010, incluso il questionario sull'adeguatezza del contratto offerto, e a fornire a Consel prova dell'avvenuta consegna al Cliente. In caso di collocamento della polizza il Convenzionato consegnerà a Consel copia della polizza sottoscritta dal Cliente.

Il Convenzionato si impegna altresì a manlevare Consel da ogni danno derivante da illeciti imputabili alla propria attività od a quella del Responsabile dell'attività di intermediazione assicurativa o di altri addetti del punto vendita. Consel si riserva di eseguire attività di verifica diretta ad accertare il rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore, anche attraverso ispezioni presso la sede del Convenzionato o presso i singoli punti vendita, oppure attraverso attività di Customer satisfaction nei confronti della Clientela.

Il mancato rispetto dei sopracitati obblighi costituirà per Consel ragione di risoluzione della Convenzione, con riserva di richiesta di risarcimento danni al Convenzionato.

#### 12. Documentazione probatoria

Consel si riserva di richiedere al Convenzionato la documentazione attestante l'avvenuta consegna del bene o quella attestante l'inizio della prestazione dei servizi e la loro continuità o, qualora si tratti di veicolo, la trascrizione della vendita al PRA competente o l'immatricolazione del veicolo.

#### 13. Divieto di pagamenti al Convenzionato

E' fatto divieto al Convenzionato di accettare pagamenti dal Cliente diversi dall'acconto pattuito; nel caso in cui, comunque, il Cliente versi al Convenzionato delle somme, essendo queste di proprietà di Consel, il Convenzionato dovrà immediatamente versargliele.

#### 14. Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato

Il Convenzionato, fatti salvi i diritti di credito vantati da Consel nei confronti del Cliente, dovrà rimborsare a Consel, immediatamente ed a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data di rimborso in caso di:

- esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.B.;
- mancata o ritardata fornitura del bene o mancata o ritardata prestazione del servizio;
- mancata presentazione a Consel della documentazione comprovante l'avvenuta consegna del bene o la prestazione del servizio;
- mancata trascrizione al PRA della vendita del veicolo finanziato esclusivamente a favore del cliente/coobbligato o mancata immatricolazione a favore dei medesimi, nulla rilevando qualora si tratti di coniugi l'eventuale regime patrimoniale di comunione dei beni;
- restituzione del bene o rinuncia alla fornitura del servizio accettate dal Convenzionato;
- consegna della merce in luoghi diversi dalla residenza o dal domicilio espressamente indicati dal cliente in sede di inserimento della richiesta di finanziamento, ovvero presso pick locker senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di Consel;
- difformità del bene venduto o del servizio prestato rispetto a quanto dichiarato nel contratto di finanziamento, anche con riferimento al valore del bene o del servizio finanziati;
- disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente o del coobbligato o del garante, supportati da esposto o denuncia all'autorità;
- più finanziamenti posti in essere da diversi enti finanziatori sullo stesso bene o servizio.

Fatti salvi i casi di cui al comma precedente, qualora il Cliente risolva il contratto di finanziamento, in conformi-

tà all'art. 125 quinquies, comma 1 e 2, del T.U.B., il Convenzionato dovrà rimborsare a Consel, immediatamente e a semplice richiesta di quest'ultima, l'importo del finanziamento erogato maggiorato degli interessi corrispettivi maturati sino alla data del rimborso.

Il Convenzionato si impegna a trasmettere immediatamente a Consel ogni richiesta di risoluzione del contratto di fornitura di beni e/o servizi avanzata dal Cliente, specificandone le relative motivazioni, nonché le proprie valutazioni sulle contestazioni avanzate dal Cliente e le azioni intraprese a seguito delle predette contestazioni.

Qualora il Convenzionato sia un'associazione, in caso di cessazione per qualsiasi causa del Cliente dalla qualifica di associato, al Convenzionato potrà essere richiesto il pagamento di quanto dovuto dal Cliente ai fini dell'estinzione del finanziamento.

Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, il Convenzionato sarà in ogni caso responsabile per l'attività svolta e a tal fine si obbliga a manlevare e tenere indenne Consel da qualsiasi danno, spesa, onere, richiesta di risarcimento e di ristoro avanzata da Clienti e da terzi (incluse Pubbliche Autorità) per effetto dell'attività svolta dal Convenzionato o soggetti di cui si avvale per le attività previste dal presente accordo.

L'obbligo di cui a presente articolo si applica anche ove il finanziamento attenga frazionamento di premio di polizza, in caso di mancata o ritardata emissione della polizza, mancata presentazione a Consel della documentazione attestante l'emissione della polizza, mancata corrispondenza fra i dati del beneficiario della polizza e quelli del soggetto finanziato, difformità fra il ramo di polizza rispetto a quello dichiarato nella richiesta di finanziamento, ovvero finanziamento di ramo di polizza non ammesso.

#### 15. Clausola risolutiva espressa

Nel caso di violazione del Convenzionato degli obblighi previsti ai precedenti articoli 4 (utilizzo di dipendenti e collaboratori), 5 (Informativa precontrattuale), 6 (identificazione e obblighi antiriciclaggio), 7 (elementi essenziali della richiesta di finanziamento) e 14 (obblighi di rimborso da parte del Convenzionato), nonché in caso di più finanziamenti posti in essere da diversi enti finanziatori sullo stesso bene o servizio, Consel potrà risolvere il presente accordo con comunicazione scritta, inviata a mezzo lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Resta, comunque, impregiudicato il diritto di Consel al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento del Convenzionato.

#### 16. Pubblicità

Qualora il Convenzionato intenda esporre nei propri annunci pubblicitari informazioni inerenti i prodotti finanziari di Consel, questi dovranno essere preventivamente autorizzati da Consel al fine di verificare la conformità degli stessi con quanto previsto dall'art. 123 del T.U.B.

Qualunque uso del marchio Consel quale – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – l'apposizione di insegne, i riferimenti tramite mezzi di comunicazione a distanza o la pubblicazione su ogni tipo di supporto, è soggetto alla preventiva autorizzazione scritta di Consel, e deve essere esercitato nei limiti e secondo le modalità che verranno di volta in volta comunicate.

Il Convenzionato autorizza Consel ad esporre nella modulistica contrattuale e nelle forme di trattamento dei dati, così come nelle eventuali comunicazioni pubblicitarie, il proprio marchio, che sarà fornito dal medesimo a Consel con i caratteri distintivi che lo compongono.

#### 17. Penali

In caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento degli obblighi previsti dalla convenzione, il Convenzionato sarà tenuto a corrispondere a Consel, a titolo di penale, le seguenti somme:

- € 100 per ogni giorno di ritardo nell'invio delle comunicazioni di cui all'art. 2, fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni comunicazione. La penale viene applicata a decorrere dalla data in cui le informazioni che il Convenzionato è tenuto a comunicare sono iscritte nel registro delle imprese;
- fermo quanto previsto dall'art. 15 sull'operatività della clausola risolutiva espressa, € 100 per ogni giorno di ritardo nel rientro della documentazione contrattuale, per ogni singolo contratto, fino ad un massimo di € 1.000,00 per ogni contratto. La penale viene applicata a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di sottoscrizione da parte del cliente per le richieste di finanziamento respinte o ritirate, o dal trentesimo giorno dalla data di liquidazione per le richieste di finanziamento accolte ed erogate;
- € 1.000,00 per ogni utilizzo non autorizzato, in qualunque forma, del marchio Consel. La penale verrà inoltre moltiplicata per ogni giorno di utilizzo non autorizzato, a decorrere dalla data in cui Consel ha diffidato il Convenzionato, fino ad un massimo di € 10.000,00.

Resta in ogni caso salva, per Consel, la risarcibilità degli eventuali danni ulteriori.

#### 18. Compensazione

Gli importi a qualsiasi titolo dovuti dal Convenzionato a Consel – anche in relazione agli storni od alle penali di cui sopra – potranno essere automaticamente e convenzionalmente compensati, fino a concorrenza, con eventuali crediti del Convenzionato nei confronti della Consel stessa a titolo di provvigioni all'epoca maturate e/o successivamente maturande e non ancora corrisposte, nonché a qualsiasi titolo connesso all'esecuzione della convenzione ovvero alla sua risoluzione, in virtù di quanto previsto dall'art. 1243 c.c..

#### 19. Conoscenza della modulistica

Il Convenzionato dichiara di avere preso visione dell'intera modulistica che sarà utilizzata per l'instaurazione e la formalizzazione dei rapporti tra Consel e i Clienti e di conoscere completamente le clausole, i termini e le condizioni.

#### 20. Durata, modifiche e termine della Convenzione

La Convenzione tra Consel ed il Convenzionato diverrà efficace e vincolante nel momento in cui Consel avrà ricevuto l'accettazione formale debitamente sottoscritta.

Le condizioni del rapporto permarranno in vigore per tutta la durata del medesimo e potranno essere modificate od integrate unicamente per accordo scritto tra le parti, a pena di nullità; ciascuna parte potrà recedere dal rapporto, concordato a tempo indeterminato, mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di 10 giorni. Le attività e le prestazioni in corso al momento della cessazione del rapporto sono regolate dalle presenti condizioni sino al loro esaurimento. In ogni caso, Consel avrà la facoltà insindacabile di ritenere risolto il rapporto di Convenzione, senza necessità di preavviso alcuno, qualora il Convenzionato non intermedii per almeno 30 giorni richieste di finanziamento o qualora la produzione da questo intermediata presenti evidenti sintomi di antieconomicità.

Qualora il Convenzionato abbia proposto i suoi beni o servizi attraverso il web e fermo restando che l'attivazione del servizio da parte di Consel potrà avvenire solo al termine della fase di test e dopo avere verificato l'avvenuto espletamento delle principali formalità, Consel ha la facoltà di sospendere, con efficacia immediata e a suo insindacabile giudizio, l'operatività del presente accordo, dandone comunicazione scritta al Convenzionato con qualsiasi mezzo; in tal caso, il Convenzionato è tenuto a eliminare dalle proprie pagine elettroniche presenti sul web il simbolo di Consel.

All'atto della cessazione dell'incarico, il Convenzionato restituirà a Consel, senza indugio, tutto quanto affidato da Consel per l'espletamento dell'incarico medesimo, incluse le eventuali dotazioni informatiche e telefoniche, che rimangono di esclusiva proprietà di Consel. Tali apparecchiature dovranno essere consegnate integre e perfettamente funzionanti. In caso di danneggiamenti e/o smarrimenti delle suddette apparecchiature derivanti da negligenza od utilizzo improprio il danno verrà addebitato al Convenzionato stesso e compensato, fino a concorrenza, con eventuali crediti nei confronti della Consel.

#### 21. Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere in merito all'applicazione, interpretazione, validità o risoluzione del presente contratto, sarà competente a decidere in via esclusiva l'autorità giudiziaria del solo Foro di Torino, con esplicita esclusione di ogni altro foro concorrente.

LUOGO \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DEL CONVENZIONATO \_\_\_\_\_

Dichiaro specificatamente di approvare per iscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. le seguenti clausole: 3) Modalità operative; 4) Utilizzo di dipendenti e collaboratori; 6) Identificazione, obblighi antiriciclaggio e privacy; 7) Elementi essenziali della richiesta di finanziamento; 8) Facoltà di approvazione; 10) Operatività tramite web; 11) Promozione o collocamento di prodotti assicurativi; 14) Obblighi di rimborso da parte del Convenzionato; 15) Clausola risolutiva espressa; 17) Penali; 18) Compensazione; 20) Durata, modifiche e termine della convenzione; 21) Foro competente.

Si attesta che le firme apposte sul presente Documento sono autentiche e, nel caso di Società, impegnano validamente la stessa CONSEL S.p.A.

Il presente accordo annulla e sostituisce ogni altra eventuale precedente convenzione intervenuta tra Consel ed il Convenzionato.

LUOGO \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_\_

TIMBRO E FIRMA DEL CONVENZIONATO \_\_\_\_\_

Si attesta che le firme apposte sul presente Documento sono autentiche e, nel caso di Società, impegnano validamente la stessa

CONSEL S.p.A. \_\_\_\_\_